

Avv. Antonio Camarca
Patrocinante in Cassazione
Via Giacomo Leopardi, 4 – 80022 ARZANO (NA)
☎ / 📠 081.731.75.59
✉ avv.antonio.camarca@postecert.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO -
ROMA**

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

Per: il dott. **Bianco Gennaro**, nato a Caserta (CE) il 6.07.1995, C.F. BNCGNR95L06B963L, residente in Civitella Alfedena (AQ) alla Via Borgo Nuovo n. 6, domiciliato ai fini del presente atto in Arzano alla Via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Camarca (C.F. CMR NTN 78D23 F839Y), dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura allegata in calce al ricorso straordinario trasposto, il quale indica per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antonio.camarca@postecert.it, da valersi a tutti gli effetti di legge quale domicilio digitale o in alternativa numero di telefax 081.731.75.59

CONTRO

Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma (RM) al Viale di Trastevere, 76/A (PEC REGINDE: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (PEC REGINDE - PEC indicata nell'atto di opposizione: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

NONCHÉ

sig.ra **Cammisa Francesca**, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

a) *in parte qua* del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato

il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato "*A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. - Avvertenze*", laddove al punto "F" si precisa che "*Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà*" e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato "*A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo*", laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

b) *quatenus opus* della summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;

c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;

d) della nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) delle relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserito con il punteggio di 35,45.

Con atto previamente notificato alla controinteressata sig.ra Cammisa Francesca in data 9.12.2021 e poi spedito a mezzo posta raccomandata in pari data alla sede del Ministero dell'Istruzione, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato al sottoscritto procuratore in data 3 febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *«Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria».*

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

“A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORRE IN VIA STRAORDINARIA

il dott. **Bianco Gennaro**, nato a Caserta (CE) il 6.07.1995, C.F. BNCGNR95L06B963L, residente in Civitella Alfedena (AQ) alla Via Borgo Nuovo n. 6, domiciliato ai fini del presente ricorso in

Arzano alla Via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Camarca, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata in atti, il quale indica per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *avv.antonio.camarca@postecert.it* o in alternativa numero di telefax 081.731.75.59

CONTRO: Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma (RM) al Viale di Trastevere, 76/A
NONCHE': sig.ra **Cammissa Francesca**, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammissa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 205/2000

- a) *in parte qua* del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato "A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. - Avvertenze", laddove al punto "F" si precisa che "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà" e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato "A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo", laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;
- b) *quatenus opus* della summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;
- c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;
- d) della nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) delle relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserito con il punteggio di 35,45.

FATTO

In seguito alla pubblicazione dell'impugnato decreto n. 50/2021, avvenuta in data 19.03.2021, il ricorrente ha presentato all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale (ISIS) "Sereni Afragola – Cardito", ricadente nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Napoli – in data 19.04.2021 – domanda volta all'aggiornamento della propria posizione in vista della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, per il profilo di Assistente Amministrativo (Area B), per il quale risultava già incluso nella precedente graduatoria.

All'uopo, nella domanda ha evidenziato di aver prestato servizio sia in istituti statali, sia in istituti paritari (cfr. domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria – che si allega), accumulando il relativo punteggio.

Tuttavia, il bando impugnato è già di per sé gravemente lesivo della propria posizione soggettiva, dal momento che – come evidenziato già in epigrafe – ha espressamente sancito che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti paritari/parificati e comunque non statali è ridotto alla metà.

Tant'è che il ricorrente ha già impugnato per quanto di ragione il Bando con autonomo precedente ricorso al Capo dello Stato, notificato in data 16 luglio 2021 e spedito a mezzo posta raccomandata al Ministero resistente in data 17 luglio 2021, che deve intendersi pienamente assorbito dal presente ricorso, concernente anche la graduatoria.

Ad oggi, in seguito allo scrutinio della propria domanda, il ricorrente è presente nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia delle trenta istituzioni scolastiche elette nella domanda, con un punteggio di 35,45.

È *ictu oculi* evidente che, qualora al ricorrente fosse stato riconosciuto a punteggio pieno il servizio espletato negli istituti paritari, avrebbe ottenuto una migliore graduazione in tutte le graduatorie relative agli istituti indicati nella domanda.

Se al ricorrente, per l'appunto, fosse stato riconosciuto il punteggio pieno – com'è suo diritto sulla base della più recente ed autorevole giurisprudenza del G.A. (ma di questo si dirà *infra*) – egli avrebbe beneficiato di un drastico *surplus* di punteggio, agevolmente quantificabile raddoppiando

tutto il punteggio assegnatogli per il servizio svolto negli istituti parificati.

Da tanto sarebbero derivate *ipso facto* maggiori possibilità – per non dire la certezza – di essere convocato per incarichi di supplenza.

In merito alla prova dell'effettivo svolgimento di tali periodi di servizio, si rinvia alla documentazione allegata.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 250/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 27/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON L. N. 333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. M. N. 94 DEL 2016 – INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE – ALTRI PROFILI.

Con il presente mezzo, il ricorrente denuncia la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione della L. n. 62/2000, che ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “*1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*”. Prosegue il comma 3 recitando: “*Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)*”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994)

a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”*.

Non può pertanto non ribadirsi l'illegittimità del Bando impugnato, per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (di recente, si veda TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 621/2021, che ha autorevolmente sancito il principio in questa Sede evocato).

Il ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere punteggio pieno e non dimezzato per tutto il periodo di servizio svolto presso gli Istituti paritari, in guisa da poter maggiormente aspirare ad essere convocato per l'espletamento di incarichi di supplenza per il profilo di assistente amministrativo.

IN VIA CAUTELARE si chiede alla luce dei motivi innanzi esposti e della copiosa giurisprudenza – anche cautelare - del G.A., di riconoscere *medio tempore* il diritto del ricorrente, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (in sigla personale ATA), ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari, con ogni conseguente statuizione.

Ai sensi dell'art. 13 del T.U.S.G., il presente giudizio è esente da contributo unificato trattandosi di pubblico impiego.

Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice del fascicolo.

S.J.

(Avv. Antonio Camarca)”.

Tanto premesso

SI INSISTE

in questa Sede per le conclusioni testè rassegnate con il ricorso straordinario,
previa emanazione di idonee misure cautelari.

Conseguenze di legge in ordine al carico delle spese, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario.

Si precisa che il presente ricorso è esente da contributo unificato.

S.J.

(Avv. Antonio Camarca, firma digitale)

**CAMARCA
ANTONIO**

Firmato digitalmente da
CAMARCA ANTONIO
Data: 2022.03.30 22:39:50
+02'00'



Ministero dell'Istruzione

IL MINISTRO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
- VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, con particolare riferimento all’articolo 4 e all’articolo 6;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
- VISTO altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 717, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 agosto 2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2017, n. 947;
- VISTA la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
- VISTO il CCNL – Comparto Scuola – del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
- VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- CONSIDERATA la necessità di informatizzare l'intera procedura, ivi compresa la fase di presentazione delle istanze di partecipazione, in considerazione dell'elevato numero di potenziali partecipanti;
- VISTI i pareri della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, richiamati nelle Tabelle allegate al presente decreto, espressi in riferimento alle certificazioni informatiche rilasciate da Mediaform E.Q.I.A. e IDCERT;
- CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie;
- ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nella seduta plenaria n. 53 del 16 febbraio 2021 e trasmesso con nota del 17 febbraio 2021, prot. n. 3358;
- CONSIDERATO che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni con riferimento all'art. 1, comma 7, all'art. 2, comma 3 e all'art. 4, comma 1, sono state parzialmente accolte;
- CONSIDERATO che le osservazioni formulate in relazione all'art. 2, commi 5, 9 e 12, all'art. 5, comma 13, all'art. 7, comma 1, lett. b e all'Allegato A/1, n. 4) sono state



Ministero dell'Istruzione

CONSIDERATO	recepite; che le osservazioni relative all'art. 2, comma 3, all'art. 3, comma 1, lett. b, all'art. 5, comma 9, lett. c, all'art. 6, comma 11, alla rubrica dell'art. 7, all'art. 8, commi 1 e 7, all'Allegato A/1, n. 3) e all'Allegato A/5 non appaiono conformi con le disposizioni normative vigenti;
RITENUTO	di non poter accogliere la richiesta di prevedere all'articolo 4, comma 1, il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda in quanto comporterebbe una sovrapposizione con altre attività relative al personale ATA connesse all'avvio dell'anno scolastico;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca;

DECRETA

Articolo 1

*(Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
Triennio di validità)*

1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.
3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.
Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.



Ministero dell'Istruzione

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

5. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
6. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
7. Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento stesso. Agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle Province di Trieste, Gorizia e Udine, per la nomina su posti disponibili nelle scuole con lingua di insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano, è richiesta un'adeguata conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena oppure accertata con apposito colloquio.
8. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia)

1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o,



Ministero dell'Istruzione

fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.

3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettere b e c del presente decreto).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposita richiesta di depennamento nelle modalità indicate nell'art. 5, e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) - Assistente Amministrativo:

1 - Diploma di maturità.

B) - Assistente Tecnico:

1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.



Ministero dell'Istruzione

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) - Cuoco:

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) - Infermiere:

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

E) - Guardarobiere:

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) - Addetto alle aziende agrarie:

Diploma di qualifica professionale di:

1- operatore agrituristico;

2- operatore agro industriale;

3- operatore agro ambientale.

G) - Collaboratore Scolastico:

1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.
8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli



Ministero dell'Istruzione

interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
12. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
13. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1.

Articolo 3

(Requisiti generali di ammissione)

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui all'articolo 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
 - a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
 - i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
 - iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
 - b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
 - c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;



Ministero dell'Istruzione

- e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento:
- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
 - f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Articolo 4

(Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depreannamento.)

1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depreannamento potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile.
L'avviso di pubblicazione e il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche.
Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:
 - a. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
 - b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
 - c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
 - d. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depreannamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;



Ministero dell'Istruzione

- e. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di deperimento;
 - f. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale;
 - g. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia;
 - h. a scelta dell'aspirante nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento o la domanda di conferma/aggiornamento devono essere inoltrate con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di deperimento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutte le informazioni utili ai fini dell'accesso al sistema POLIS e al servizio specifico "Istanze on line" sono rinvenibili all'indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
2. La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.
3. La domanda è indirizzata all'istituzione scolastica scelta dall'aspirante per la valutazione dell'istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.
5. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a



Ministero dell'Istruzione

titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.

6. Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.
7. In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
8. Nella domanda di inserimento l'aspirante deve dichiarare:
 - a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;
 - b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
 - c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
 - d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
 - e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
 - f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;
 - g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.
9. Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare:
 - a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
 - b. di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
 - c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella



Ministero dell'Istruzione

- avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.
10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.
 11. L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze. Limitatamente agli assistenti tecnici la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori.
 12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nella domanda anche il possesso della patente D, nonché della relativa abilitazione professionale "CQC persone". Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare in quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nella domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
 13. Nella domanda l'aspirante indica, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo.
Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante deve includere l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza.
In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda.
Trattandosi di graduatorie triennali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di cui al presente decreto, l'indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di aggiornamento.

Articolo 6

(Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli)

1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:
 - a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3;
 - b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;
 - c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
 - d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura,



Ministero dell'Istruzione

nonchè, facoltativamente, il numero telefonico. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

- e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
 - f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
 - g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
 5. Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.
 6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
 7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto.
 8. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.
 10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
 11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.



Ministero dell'Istruzione

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Articolo 7

(Nullità della domanda-Esclusione della procedura)

1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
 - a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
 - b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Articolo 8

(Ricorsi)

1. Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.



Ministero dell'Istruzione

3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
6. Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
7. Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.
8. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Articolo 9

(Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti)

1. Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
 - a. se totalmente inoccupati;
 - b. se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 4 del Regolamento;
 - c. anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.
2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Articolo 10

(Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti)

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO).



Ministero dell' Istruzione

2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
 - i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
 - il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
 - le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:
 - l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
 - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).
5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 11

(Norme finali e di rinvio)

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR 7 marzo 1985, n. 588) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 31 maggio 1974, n. 420), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.
2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda.
3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.
4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 - del 19 aprile 2018.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.



Ministero dell'Istruzione

6. Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'Allegato A.
7. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche.
8. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 30 agosto 2017, n. 640.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**



Ministero dell'Istruzione

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
- B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- C. Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
- E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
- F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- H. Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- I. La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- J. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.



Ministero dell'Istruzione

Allegato A/1

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente — 6; • buono — 7; • distinto — 8; • ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)	
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3)	PUNTI 2
3) Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2)	PUNTI 1,50
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato). Gli attestati sono rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici. (2) (4) (6)	PUNTI 1
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità	PUNTI 1
6) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)	
ECDL	
Livello Core	PUNTI 0,50
Livello Advanced	PUNTI 0,55
Livello Specialised	PUNTI 0,60
NUOVA ECDL	
Livello Base	PUNTI 0,50
Livello Advanced	PUNTI 0,55
Livello Specialised e Professional	PUNTI 0,60
MICROSOFT	
Livello MCAD o equivalente	PUNTI 0,50
Livello MCSD o equivalente	PUNTI 0,55
Livello MCDDBA o equivalente	PUNTI 0,60
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	PUNTI 0,60
IC3	PUNTI 0,60
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	PUNTI 0,60



Ministero dell'Istruzione

CISCO (Cisco System)	PUNTI 0,60
PEKIT	PUNTI 0,60
EIPASS	PUNTI 0,60
EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)	
EIRSAF Full	PUNTI 0,60
EIRSAF Four	PUNTI 0,50
EIRSAF Green	PUNTI 0,50
Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)	
IIQ 7 Moduli	PUNTI 0,50
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base	PUNTI 0,55
IIQ 4 Moduli Advanced Level	PUNTI 0,60
IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)	
IDCert Digital Competence	PUNTI 0,50
IDCert Digital Competence Advanced	PUNTI 0,55



Ministero dell'Istruzione

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) scuole primarie statali;c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, <p>(1) (5) (7), per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>7.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;d) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2)</p>	<p>PUNTI 1,20</p> <p>PUNTI 0,10</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà.</p>
<p>9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1)(5): per ogni anno:</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>



Ministero dell'Istruzione

Allegato A/2

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente — 6; • buono — 7; • distinto — 8; • ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)	
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3)	PUNTI 2
3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità:	PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali (solo per il profilo di Assistente Tecnico e si valuta un solo titolo, i punteggi sono dimezzati per i profili di cuoco e di infermiere):	
ECDL	
Livello Core	PUNTI 0,50
Livello Advanced	PUNTI 0,55
Livello Specialised	PUNTI 0,60
NUOVA ECDL	
Livello Base	PUNTI 0,50
Livello Advanced	PUNTI 0,55
Livello Specialised e Professional	PUNTI 0,60
MICROSOFT	
Livello MCAD o equivalente	PUNTI 0,50
Livello MCSD o equivalente	PUNTI 0,55
Livello MCDDBA o equivalente	PUNTI 0,60
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	PUNTI 0,60
IC3	PUNTI 0,60
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	PUNTI 0,60
CISCO (Cisco System)	PUNTI 0,60
PEKIT	PUNTI 0,60
EIPASS	PUNTI 0,60
EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)	
EIRSAF Full	PUNTI 0,60
EIRSAF Four	PUNTI 0,50
EIRSAF Green	PUNTI 0,50
Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)	
IIQ 7 Moduli	PUNTI 0,50
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base	PUNTI 0,55
IIQ 4 Moduli Advanced Level	PUNTI 0,60



Ministero dell'Istruzione

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)	
IDCert Digital Competence	PUNTI 0,50
IDCert Digital Competence Advanced	PUNTI 0,55



Ministero dell'Istruzione

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>5.1) Servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) Scuole primarie statali;c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali;d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale); <p>(1) (5) (7), per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>5.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;d) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (7), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p>
<p>7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p>
<p>8) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)</p>	<p>PUNTI 1,20</p> <p>PUNTI 0,10</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà.</p>
<p>9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per</p>	<p>PUNTI 0,60</p>



Ministero dell' Istruzione

ciascun anno scolastico):	PUNTI 0,05
---------------------------	------------



Ministero dell'Istruzione

Allegato A/3

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• sufficiente — 6;• buono — 7;• distinto — 8;• ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)	
2) Diploma di maturità (2)	PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere): Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi	PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):	
ECDL	
Livello Core	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised	PUNTI 0,30
NUOVA ECDL	
Livello Base	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised e Professional	PUNTI 0,30
MICROSOFT	
Livello MCAD o equivalente	PUNTI 0,25
Livello MCSD o equivalente	PUNTI 0,28
Livello MCDBA o equivalente	PUNTI 0,30
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	PUNTI 0,30
IC3	PUNTI 0,30
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	PUNTI 0,30
CISCO (Cisco System)	PUNTI 0,30
PEKIT	PUNTI 0,30
EIPASS	PUNTI 0,30
EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)	
EIRSAF Full	PUNTI 0,30
EIRSAF Four	PUNTI 0,25
EIRSAF Green	PUNTI 0,25
Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)	
IIQ 7 Moduli	PUNTI 0,25
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base	PUNTI 0,28
IIQ 4 Moduli Advanced Level	PUNTI 0,30
IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)	
IDCert Digital Competence	PUNTI 0,25
IDCert Digital Competence Advanced	PUNTI 0,28



Ministero dell'Istruzione

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>5.1) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in :</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) Scuole primarie statali;c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali; <p>(1) (5) (7), per ogni anno</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>5.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;c) scuole di istruzione secondaria o artistica, non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;d) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)</p>	<p>PUNTI 1,80</p> <p>PUNTI 0,15</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>



Ministero dell'Istruzione

Allegato A/4

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle aziende agrarie

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• sufficiente — 6;• buono — 7;• distinto — 8;• ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)	
2) Diploma di maturità (2)	PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie: Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi	PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):	
ECDL	
Livello Core	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised	PUNTI 0,30
NUOVA ECDL	
Livello Base	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised e Professional	PUNTI 0,30
MICROSOFT	
Livello MCAD o equivalente	PUNTI 0,25
Livello MCSD o equivalente	PUNTI 0,28
Livello MCDBA o equivalente	PUNTI 0,30
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	PUNTI 0,30
IC3	PUNTI 0,30
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	PUNTI 0,30
CISCO (Cisco System)	PUNTI 0,30
PEKIT	PUNTI 0,30
EIPASS	PUNTI 0,30
EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)	
EIRSAF Full	PUNTI 0,30
EIRSAF Four	PUNTI 0,25
EIRSAF Green	PUNTI 0,25
Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)	
IIQ 7 Moduli	PUNTI 0,25
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base	PUNTI 0,28
IIQ 4 Moduli Advanced Level	PUNTI 0,30
IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)	
IDCert Digital Competence	PUNTI 0,25



Ministero dell'Istruzione

IDCert Digital Competence Advanced	PUNTI 0,28
------------------------------------	------------



Ministero dell'Istruzione

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) Scuole primarie statali;c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; <p>(1) (5) (7),</p> <p>per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>5.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;d) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)</p>	<p>PUNTI 1,80</p> <p>PUNTI 0,15</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>



Ministero dell'Istruzione

Allegato A/5

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • sufficiente — 6; • buono — 7; • distinto — 8; • ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) Nel caso in cui tale titolo non sia espresso nè in voti nè in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole	
2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni	PUNTI 1
3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):	
ECDL	
Livello Core	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised	PUNTI 0,30
NUOVA ECDL	
Livello Base	PUNTI 0,25
Livello Advanced	PUNTI 0,28
Livello Specialised e Professional	PUNTI 0,30
MICROSOFT	
Livello MCAD o equivalente	PUNTI 0,25
Livello MCSD o equivalente	PUNTI 0,28
Livello MCDDBA o equivalente	PUNTI 0,30
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	PUNTI 0,30
IC3	PUNTI 0,30
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	PUNTI 0,30
CISCO (Cisco System)	PUNTI 0,30
PEKIT	PUNTI 0,30
EIPASS	PUNTI 0,30
EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)	
EIRSAF Full	PUNTI 0,30
EIRSAF Four	PUNTI 0,25
EIRSAF Green	PUNTI 0,25
Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)	
IIQ 7 Moduli	PUNTI 0,25
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base	PUNTI 0,28
IIQ 4 Moduli Advanced Level	PUNTI 0,30
IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)	
IDCert Digital Competence	PUNTI 0,25



Ministero dell'Istruzione

IDCert Digital Competence Advanced	PUNTI 0,28
------------------------------------	------------



Ministero dell'Istruzione

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) Scuole primarie statali;c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; <p>(1) (5) (7),</p> <p>per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>4.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">e) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;f) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;g) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;h) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)</p>	<p>PUNTI 1,80</p> <p>PUNTI 0,15</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>



Ministero dell'Istruzione

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi nè in voti nè in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V

Personale ATA

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA –triennio scolastico 2021-23.

Si trasmette il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

L'anzidetto decreto ministeriale, all'art. 5, prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di deprezzamento siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate **entro il 28 febbraio 2021**.

Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate dal **22 marzo al 22 aprile**.

Al fine di assicurarne la più ampia diffusione, il decreto sarà pubblicato **il giorno 19 marzo 2021** nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che la domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento deve essere prodotta per la stessa ed unica provincia.

Nella domanda l'aspirante è chiamato anche ad indicare, ai fini dell'inclusione nelle rispettive graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche nella



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V

Personale ATA

medesima provincia che saranno valide per tutti i profili professionali cui l'interessato ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, dovrà essere inclusa l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza.

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale, agli aspiranti che presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente rettificato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

L'aspirante dovrà, invece, presentare domanda di inserimento nei casi di prima iscrizione nelle graduatorie di istituto e in tal caso dovrà specificare il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi della tabella annessa al decreto, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.

Infine, dovranno presentare domanda di deprezzamento dalle graduatorie di attuale iscrizione coloro che siano già inclusi nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento e intendano iscriversi nelle graduatorie di istituto di diversa provincia. Il suddetto deprezzamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia.

Per quanto riguarda, invece, i titoli culturali valutabili e in particolare le certificazioni informatiche, occorre segnalare che oltre a quelle indicate nel decreto, a seguito di parere reso dalla Direzione dei servizi informativi e la statistica con nota del 3 marzo 2021, n. 721, che si allega alla presente, è riconosciuta la valutabilità anche della certificazione "IDCert livello Specialised", rilasciata dalla Società Idcert Srl, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

Un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato sta nel fatto che i titoli di servizio e di cultura dichiarati dall'aspirante e convalidati a sistema dal dirigente dell'istituzione scolastica con la quale l'aspirante stipulerà il primo contratto di supplenza, si intendono validati sino alla data di scadenza del



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V

Personale ATA

termine per la presentazione della domanda, e rimarranno utili per il conferimento di supplenze dalle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia anche nei trienni a venire.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche chiamate a valutare le domande, i titoli e attribuire il punteggio potranno utilizzare l'apposita applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.

Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle citate graduatorie di terza fascia, si pregano le SS.LL. di fornire ogni utile supporto alle istituzioni scolastiche ai fini della massima coerenza con gli obiettivi del presente decreto.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella procedura di aggiornamento e si confida in un costante monitoraggio da parte di codesti Uffici per assicurare la corretta gestione delle operazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Filippo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
USR CAMPANIA
Ufficio VI A.T. Napoli

Ai DDSS della provincia di Napoli
Alle OOSS loro sedi

**OGGETTO: Personale ATA Graduatorie DEFINITIVE di istituto di 3^a fascia personale ATA
- D.M. 3/3/2021, n. 50 triennio 2021/2023 - Avviso Pubblicazione.**

Per i provvedimenti di competenza delle SS. LL. si comunica che sono disponibili, sul portale SIDI, le graduatorie definitive di cui all'oggetto.


Le predette graduatorie devono essere pubblicate, prive dei dati sensibili, contestualmente in tutte le Istituzioni Scolastiche mercoledì 11 c.m.

Napoli, 11.08.2021

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA DE LISA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



Pubblicato il 10/06/2022

N.03716 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 03522/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3522 del 2022, proposto da

Gennaro Bianco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Cammisa, non costituito in giudizio;

Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot.

9256/2021, in particolare dell'Allegato "A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. - Avvertenze", laddove al punto "F" si precisa che "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà" e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato "A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo", laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possono trovare adeguata soddisfazione mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia alla udienza del 25 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 18/07/2022

N.04623 2022 REG.PROV.CAU.
N. 03522/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3522 del 2022, proposto da

Gennaro Bianco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Cammisa, non costituito in giudizio;

Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot.

9256/2021, in particolare dell'Allegato "A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – Avvertenze", laddove al punto "F" si precisa che "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà" e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato "A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo", laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza, si precisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro inseriti utilmente nelle graduatorie impuginate da parte ricorrente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) si fornisce il chiarimento di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 3716/2022 PUBBLICATA IL
10.06.2022 ED ALL'ORDINANZA N. 4623/2022 PUBBLICATA IL
18.07.2022 RESE DAL TAR LAZIO - ROMA SEZIONE III-BIS NEL
GIUDIZIO ISCRITTO SUB N.R.G. 3522/2022

Il sottoscritto Avv. Antonio Camarca (CF CMR NTN 78D23 F839Y, P.IVA 04604541211, PEC avv.antonio.camarca@postecert.it, Tel. 328.44.60.457, FAX 081.014.93.99), con Studio in Grumo Nevano (NA) alla Via Francesco Baracca n. 40, nella qualità di difensore, giusta procura agli atti del giudizio pendente dinnanzi al TAR Lazio – Roma N.R.G. 3522/2022, del sig. Bianco Gennaro, nato a Caserta (CE) il 6.07.1995, C.F. BNCGNR95L06B963L, residente in Civitella Alfedena (AQ) alla Via Borgo Nuovo n. 6, elettivamente domiciliato ai fini del suddetto giudizio presso lo Studio del medesimo difensore, anche alternativamente alla casella di posta elettronica certificata avv.antonio.camarca@postecert.it, in base all'ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022 ed all'ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 rese dal Tar Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 3522/2022, in forza del quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione con le modalità indicate nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del medesimo TAR Lazio,

Rileva che

- l'Autorità procedente nel caso di specie è il Tar Lazio – Roma, Sezione III-bis;
- il ricorso propulsivo è stato iscritto sub n.R.g. 3522/2022;
- il ricorso è stato proposto dal soprageneralizzato sig. Bianco Gennaro, rappresentato dall'Avv. Antonio Camarca, originariamente come ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente trasposto in esito ad atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione;

- l'Amministrazione intimata resistente è il Ministero dell'Istruzione, CF 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- il soggetto controinteressato, originariamente, è stato individuato nella sig.ra Cammisa Francesca, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA);

- con ordinanza cautelare n. 3716/2022, il TAR Lazio disponeva quanto segue:

“...ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio; ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possono trovare adeguata soddisfazione mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia alla udienza del 25 ottobre 2022”;

- con successiva ordinanza n. 4623/2022, il Tar Lazio rendeva chiarimenti in ordine alle modalità di notificazione di cui alla precedente ordinanza cautelare n. 3716/2022, precisando che *“si precisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro inseriti utilmente nelle graduatorie impugnate da parte ricorrente”;*

- i provvedimenti impugnati con il ricorso propulsivo sono:

a) *in parte qua* il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato *“A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia*

delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – Avvertenze”, laddove al punto “F” si precisa che “*Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà*” e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell’Allegato “A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”, laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

b) *quatenus opus* la summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione prot. 9256/2021;

c) ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;

d) la nota dell’USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell’11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) le relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserito con il punteggio di 35,45.

**** ** ***

I motivi su cui si fonda il ricorso sono qui di seguito sintetizzati:

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 250/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 27/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON L. N.

333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. M. N. 94 DEL 2016 – INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE – ALTRI PROFILI.

Con il ricorso, il ricorrente denuncia la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione della L. n. 62/2000, che ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole

paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.

Non può pertanto non ribadirsi l’illegittimità del Bando impugnato, per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (di recente, si veda TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 621/2021, che ha autorevolmente sancito il principio in questa Sede evocato).

Il ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere punteggio pieno e non dimezzato per tutto il periodo di servizio svolto presso gli Istituti paritari, in guisa da poter maggiormente aspirare ad essere convocata per l’espletamento di incarichi di supplenza per il profilo di assistente amministrativo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

L’odierna parte ricorrente ha, quindi, formulato istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, sussistendone tutti i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

** ** **

Si evidenzia inoltre che

- con l’ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022, integrata da precisazioni con l’ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022, il TAR Lazio – Roma

Sezione III-bis ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con le modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019, pronunciata dal TAR Lazio;

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (4641/2022) nella sottosezione "ricerca ricorsi" all'interno della sottosezione "TAR Lazio – Roma" della sezione "TAR".

** ** *

Al presente avviso sono allegati i seguenti atti e documenti:

- Atto di costituzione ex at. 48 c.p.a., riportante in trascrizione il testo integrale del pregresso ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Ordinanza collegiale n. 7368/2022 pubblicata il 7.06.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- Ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021;
- nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021.

Con osservanza.

Grumo Nevano (NA), 21/07/2022

(Avv. Antonio Camarca)

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 3716/2022 PUBBLICATA IL
10.06.2022 ED ALL'ORDINANZA N. 4623/2022 PUBBLICATA IL
18.07.2022 RESE DAL TAR LAZIO - ROMA SEZIONE III-BIS NEL
GIUDIZIO ISCRITTO SUB N.R.G. 3522/2022

Il sottoscritto Avv. Antonio Camarca (CF CMR NTN 78D23 F839Y, P.IVA 04604541211, PEC avv.antonio.camarca@postecert.it, Tel. 328.44.60.457, FAX 081.014.93.99), con Studio in Grumo Nevano (NA) alla Via Francesco Baracca n. 40, nella qualità di difensore, giusta procura agli atti del giudizio pendente dinnanzi al TAR Lazio – Roma N.R.G. 3522/2022, del sig. Bianco Gennaro, nato a Caserta (CE) il 6.07.1995, C.F. BNCGNR95L06B963L, residente in Civitella Alfedena (AQ) alla Via Borgo Nuovo n. 6, elettivamente domiciliato ai fini del suddetto giudizio presso lo Studio del medesimo difensore, anche alternativamente alla casella di posta elettronica certificata avv.antonio.camarca@postecert.it, in base all'ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022 ed all'ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 rese dal Tar Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 3522/2022, in forza del quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione con le modalità indicate nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del medesimo TAR Lazio,

Rileva che

- l'Autorità procedente nel caso di specie è il Tar Lazio – Roma, Sezione III-bis;
- il ricorso propulsivo è stato iscritto sub n.R.g. 3522/2022;
- il ricorso è stato proposto dal soprageneralizzato sig. Bianco Gennaro, rappresentato dall'Avv. Antonio Camarca, originariamente come ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente trasposto in esito ad atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione;

- l'Amministrazione intimata resistente è il Ministero dell'Istruzione, CF 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- il soggetto controinteressato, originariamente, è stato individuato nella sig.ra Cammisa Francesca, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA);

- con ordinanza cautelare n. 3716/2022, il TAR Lazio disponeva quanto segue:

“...ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio; ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possono trovare adeguata soddisfazione mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia alla udienza del 25 ottobre 2022”;

- con successiva ordinanza n. 4623/2022, il Tar Lazio rendeva chiarimenti in ordine alle modalità di notificazione di cui alla precedente ordinanza cautelare n. 3716/2022, precisando che *“si precisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro inseriti utilmente nelle graduatorie impugnate da parte ricorrente”;*

- i provvedimenti impugnati con il ricorso propulsivo sono:

a) *in parte qua* il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato *“A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia*

delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – Avvertenze”, laddove al punto “F” si precisa che “*Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà*” e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell’Allegato “A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”, laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

b) *quatenus opus* la summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione prot. 9256/2021;

c) ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;

d) la nota dell’USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell’11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) le relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserito con il punteggio di 35,45.

**** ** ***

I motivi su cui si fonda il ricorso sono qui di seguito sintetizzati:

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 250/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 27/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON L. N.

333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. M. N. 94 DEL 2016 – INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE – ALTRI PROFILI.

Con il ricorso, il ricorrente denuncia la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione della L. n. 62/2000, che ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole

paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.

Non può pertanto non ribadirsi l’illegittimità del Bando impugnato, per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (di recente, si veda TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 621/2021, che ha autorevolmente sancito il principio in questa Sede evocato).

Il ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere punteggio pieno e non dimezzato per tutto il periodo di servizio svolto presso gli Istituti paritari, in guisa da poter maggiormente aspirare ad essere convocata per l’espletamento di incarichi di supplenza per il profilo di assistente amministrativo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

L’odierna parte ricorrente ha, quindi, formulato istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, sussistendone tutti i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

** ** *

Si evidenzia inoltre che

- con l’ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022, integrata da precisazioni con l’ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022, il TAR Lazio – Roma

Sezione III-bis ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con le modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019, pronunciata dal TAR Lazio;

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (4641/2022) nella sottosezione "ricerca ricorsi" all'interno della sottosezione "TAR Lazio – Roma" della sezione "TAR".

** ** *

Al presente avviso sono allegati i seguenti atti e documenti:

- Atto di costituzione ex at. 48 c.p.a., riportante in trascrizione il testo integrale del pregresso ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Ordinanza collegiale n. 7368/2022 pubblicata il 7.06.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- Ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021;
- nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021.

Con osservanza.

Grumo Nevano (NA), 21/07/2022

(Avv. Antonio Camarca)

CAMARCA
ANTONIO

Firmato digitalmente
da CAMARCA ANTONIO
Data: 2022.07.21
11:39:13 +02'00'

CONFERMA ORDINE DI BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO

Gentile **Cliente**,
di seguito le riportiamo gli estremi del Bonifico SEPA da lei effettuato il giorno **21/07/2022** alle ore **11:54:59**

ORDINANTE

IBAN Carta PostePay di addebito: **IT41F3608105138293079193082**
Intestazione: **ANTONIO CAMARCA**
Codice Fiscale / Partita IVA: **CMRNTN78D23F839Y**

TITOLARE DEL PAGAMENTO

Titolare: **Camarca Antonio**
Codice Fiscale / Partita IVA: **CMRNTN78D23F839Y**
Codice Versante: **-**
Comunicazioni al Beneficiario: **Bianco G-TAR LAZIO-RM-3B Ord 3716/22 RG 3522/22**

BENEFICIARIO

IBAN: **IT94M0100003245348013355004**
Intestazione: **Ministero Istruzione Universita e R**
BIC banca destinataria: **BITAITRENT**
Denominazione della banca: **BANCA D'ITALIA**

DATI BONIFICO SEPA

Codice Riferimento: **EA22072108889219480513899999IT**
Data valuta addebito / Data dell'Operazione: **21/07/2022**
Importo bonifico: **€ 100.00**
Commissioni: **€ 1.00**
Totale: **€ 101.00**

Saluti
PostePay

SEZ. 5	21/07/2022
UPV	55111
COD. RIF.	EA22072108889219480513899999IT
€ 100.00	€ 1.00
PGR	BON-eca52868-cd0c-492b-9d46-77606e0ab5ba